

CONTRATTO REGIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE DELLA REGIONE VENETO

SETTORE CHIMICA GOMMA PLASTICA E VETRO

Il giorno **16 giugno 2015**, presso la sede di Ebav in Marghera - Venezia,

tra

- la **CONFARTIGIANATO IMPRESE** Veneto, rappresentata dal Presidente Luigi Curto, dal referente della categoria Chimica Arnaldo Luigi Guglielmini, dal referente della categoria Vetro Simone Cenedese, con l'assistenza del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e dei funzionari provinciali Giorgio Chinellato e Moreno Zonta;

- la **CNA** del Veneto, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, dal dirigente regionale CNA Mirco Vanzan, con l'assistenza del Segretario Regionale Mario Borin e del responsabile delle Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;

- la **CASARTIGIANI** del Veneto, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal segretario generale Andrea Prando, dal segretario regionale Salvatore D'Aliberti e dal responsabile regionale per le relazioni sindacali Umberto D'Aliberti;

e

- la **Filctem – CGIL** regionale del Veneto, rappresentata da Stefano Facin e da Maristella Viola;

- la **Femca – CISL** regionale del Veneto, rappresentata da Mario Siviero e Carlo Nicolli;

- la **UILtec – UIL** regionale del Veneto, rappresentata da Giannino Rizzo e da Leone Frigo

è stato stipulato il seguente contratto regionale di lavoro

Le parti hanno convenuto quanto segue:



ART. 1 - SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente accordo si applica ai lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della Regione Veneto per i settori Chimica Gomma Plastica e Vetro, limitatamente alle attività elencate per il settore Chimica di cui all'art. 1 del vigente CCNL Area Chimica.

ART. 2 - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE (EET)

2.1 Clausole generali erogazione EET

Viene istituito un elemento economico territoriale (EET) regionale collegato all'andamento produttivo dei settori "chimica, gomma, plastica, vetro".

Le parti si danno atto che l'EET ha le caratteristiche di cui alla "Legge 24.12.2007 nr. 247 art. 1) comma 67" ed al "Decreto Interministeriale del 07 maggio 2008" ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 47 Legge di Stabilizzazione 2011 (finanziaria 2011), attuativo dell'art. 53 L.n. 122/2010 (contratto di produttività), nonché quanto stabilito dall'art. 26 Legge 111 del 15.7.2011 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre tale elemento ha le caratteristiche previste dalla normativa relative all'applicazione della detassazione delle retribuzioni premiali come previsto dal DPCM del 22 gennaio 2013 (in GU n.75 del 29.3.2013) e successiva circolare del Ministero del Lavoro nr. 15/2013 illustrativa dei contenuti del DPCM soprarichiamato, nonché della circolare Agenzia Entrate nr. 11/E del 30/04/2013 e dal DPCM del 19.02.2014 (in GU n. 98 del 29.04.2014) e loro successive modifiche ed integrazioni, come da autodichiarazione di conformità riportata in calce al presente accordo.

L'EET sarà corrisposto per le ore effettivamente lavorate a quadri, impiegati ed operai (esclusi i lavoratori a domicilio), in forza durante il periodo di riferimento per almeno 6 mesi nei settori chimica gomma plastica e vetro, nelle decorrenze di seguito indicate solo a seguito della verifica dei parametri nel periodo di riferimento:

EET 2015 (periodo di riferimento settembre 2014 – agosto 2015):

erogazione a decorrere dal 1 ottobre 2015 al 30 settembre 2016

EET 2016(periodo di riferimento settembre 2015 – agosto 2016);

erogazione a decorrere dal 1 ottobre 2016 al 30 settembre 2017

EET 2017 (periodo di riferimento settembre 2016 – agosto 2017)

erogazione a decorrere dal 1 ottobre 2017 al 30 settembre 2018

Tale elemento è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità ed ogni altro istituto diretto e differito derivante da legge o da contratto.

Ai fini dell'erogazione del premio saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee e le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal contratto regionale di lavoro. Inoltre la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL dovrà tener conto anche dell'EET.

Le parti concordano che, in mancanza di rinnovo del CCRL entro il 30 settembre 2018, l'EET verrà erogato con le stesse modalità, condizioni, quantità e durata per i seguenti periodi:

EET 2018

- dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 2019 (periodo di riferimento settembre 2017 – agosto 2018);

EET 2017

- dal 1 ottobre 2019 al 30 settembre 2020 (periodo di riferimento settembre 2018 – agosto 2019)

2.2 Tabella EET

Le misure orarie/ mensili ed il periodo di erogazione sono individuate nella tabella che segue:

valore E.E.T. (quota mensile)

LIVELLI	Erogazione 01.10.15/30.09.16
7	64,00
6	59,00
5S	55,00
5	51,00
4	48,00
3	44,00
2	41,00
1	37,00

valore E.E.T. (quota oraria)

LIVELLI	Erogazione 01.10.15/30.09.16
7	0,36994
6	0,34104
5S	0,31792
5	0,29480
4	0,27746
3	0,25434
2	0,23699
1	0,21387

valore E.E.T. (quota mensile)

LIVELLI	Erogazione 01.10.16/30.09.17
7	66,00
6	61,00
5S	57,00
5	53,00
4	50,00
3	46,00
2	43,00
1	39,00

valore E.E.T. (quota oraria)

LIVELLI	Erogazione 01.10.16/30.09.17
7	0,38150
6	0,35260
5S	0,32948
5	0,30636
4	0,28902
3	0,26590
2	0,24855
1	0,22543

Valore E.E.T. (quota mensile)

Valore E.E.T. (quota oraria)

LIVELLI	Erogazione 01.10.17/30.09.18
7	68,00
6	63,00
5S	59,00
5	55,00
4	52,00
3	48,00
2	45,00
1	41,00

LIVELLI	Erogazione 01.10.16/30.09.17
7	0,39306
6	0,36416
5S	0,34104
5	0,31792
4	0,30058
3	0,27746
2	0,26012
1	0,23699

L'elemento economico territoriale (EET) sarà corrisposto nei mesi indicati al punto 2.1 solo se la verifica a livello regionale relativa al **periodo di riferimento** per almeno due dei parametri sotto elencati darà esito positivo:

- numero di imprese non inferiore del 15% rispetto al numero di imprese del periodo precedente a quello di riferimento (fonte EBAV);
- numero lavoratori non inferiore al 18 % rispetto al numero dei lavoratori del periodo precedente a quello di riferimento (fonte EBAV);
- numero di ore medie di sospensione non superiori a 110 ore annue per dipendente nel periodo di riferimento (fonte EBAV).

L'elemento economico territoriale (EET) regionale di cui sopra non sarà comunque erogato nelle aziende che:

- 1) nel periodo di riferimento abbiano effettuato più di 240 ore medie di sospensione con utilizzo della DS e della CIG in deroga o di altri ammortizzatori per lavoratore;
- 2) per l'EET 2015: al 31 dicembre 2014 abbiano un numero di dipendenti inferiore rispetto a quelli in forza al 31 dicembre 2013;
per l'EET 2016: al 31 dicembre 2015 abbiano un numero di dipendenti inferiore rispetto a quelli in forza al 31 dicembre 2014;
per l'EET 2017: al 31 dicembre 2016 abbiano un numero di dipendenti inferiore rispetto a quelli in forza al 31 dicembre 2015;

La mancata erogazione dell'EET da parte delle aziende avviene solo nel caso in cui si verifichino congiuntamente le due fattispecie sopraindicate.

Art. 3 - PREMIO DI PRODUTTIVITA'

3.1 PERIODO DI CORRESPONSIONE

Sarà corrisposto a quadri, impiegati ed operai (esclusi i lavoratori a domicilio), in forza alla data di stipula del presente accordo e che risultino assunti prima del 1 settembre 2014, un premio di produttività regionale, legato al consolidato andamento del settore di appartenenza nel periodo precedente a partire dal mese di **giugno 2015** e sino a **settembre 2015**.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario pattuito.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso, nel periodo **giugno – settembre 2015**, per cause che non diano diritto alla retribuzione e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sia sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal **01 giugno 2015 al 30 settembre 2015**, per i mesi successivi all'interruzione del rapporto di lavoro, non sarà erogato alcun emolumento retributivo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprendiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti, differiti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

3.2 IMPORTO DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA'

L'importo da erogare, che ai fini del computo finale tiene conto del mese di aprile e di maggio 2015, è il seguente:

LIVELLI	Importo Complessivo	Importo mensile
7	251,38	62,84
6	228,19	57,05
5S	208,66	52,16
5	191,57	47,89
4	174,48	43,62
3	156,19	39,05
2	141,55	35,39
1	122,02	30,50

Art.4 - PRESTAZIONI DI SECONDO LIVELLO EBAV CHIMICA GOMMA PLASTICA

Le parti confermano la misura del versamento Ebav alla gestione dei fondi di categoria, già in essere sulla base delle intese precedenti, e le prestazioni attivate anche a seguito della stipula del CCRL 14 settembre 2010.

Il versamento mensile ai Fondi categoriali di secondo livello Ebav è pertanto il seguente:

FONDI	IMPRESE	LAVORATORI
promozione	0,70	0,05
formazione	0,70	0,05
sussidi ass.li	1,50	1,03
professionalità	0,60	0,30
ambiente e sicurezza	0,68	0,05
fondo crisi area settore	2,77	0,57
TOTALE	6,95	2,05

In riferimento all'accordo interconfederale regionale del 23 dicembre 2014 nel quale è prevista la razionalizzazione delle prestazioni sanitarie Ebav, le parti convengono di incontrarsi entro giugno 2016 per definire la destinazione delle risorse derivanti dalla sospensione del pagamento di talune prestazioni.

Art.5 - PRESTAZIONI DI SECONDO LIVELLO EBAV SETTORE VETRO

5.1 PRESTAZIONI GESTIONE FONDI SECONDI LIVELLO

Le parti confermano le prestazioni attivate nei fondi di secondo livello previsti dalle intese precedenti con le seguenti specifiche:

- nel fondo Ambiente sarà attivata una nuova prestazione destinata a ***“contributi su spese sostenute per il miglioramento delle performance ambientali relative alle emissioni in atmosfera per le attività di produzione vetraria, attraverso adeguamenti impiantistici, aggiornamenti e/o implementazioni software dei sistemi di registrazione e trasmissione dati, compresa l'assistenza e la consulenza tecnica”***.

Saranno rimborsati l'80% dei costi sostenuti per un massimo erogabile di € 450 per anno. La prestazione sarà attivata limitatamente agli anni 2015 e 2016. Le imprese che usufruiscono di tale ristorno non potranno richiedere durante l'attivazione della prestazione l'intervento di Ebav per prestazioni del Fondo Promozione

5.2 VERSAMENTI AI FONDI EBAV DI SECONDO LIVELLO

A far data dal 1.09.2015 e fino al 28.02.2018 le imprese verseranno ulteriori € 1,00 per dipendente per dodici mensilità riferiti alla nuova prestazione attivata nel Fondo Ambiente.

Pertanto a decorrere dalla stessa data e per tutto il periodo indicato i fondi categoriali avranno la seguente alimentazione mensile:

FONDI	IMPRESE	LAVORATORI
promozione	0,73	0,05
formazione	0,70	0,05
sussidi ass.li	1,50	1,05
professionalità	0,60	0,28
ambiente e sicurezza	1,75	0,05
fondo crisi area settore	2,77	0,57
TOTALE	7,95	2,05

A decorrere dal 1 marzo 2018 sarà ripristinata la quota di versamento al Fondo ambiente a carico impresa in vigore ad agosto 2015 (pari ad € 0,75) e conseguentemente il versamento mensile complessivo ai Fondi categoriali di secondo livello Ebav sarà ridotto ad € 6,95 a carico impresa ed a € 2,05 a carico lavoratori.

Inoltre, in riferimento all'accordo interconfederale regionale del 23 dicembre 2014 nel quale si è previsto la razionalizzazione delle prestazioni sanitarie Ebav, le parti convengono di incontrarsi entro giugno 2016 per definire la destinazione delle risorse derivanti dalla sospensione del pagamento di talune prestazioni.

Art 6 ATTIVAZIONE NUOVE PRESTAZIONI COMUNI AI DUE SETTORI CHIMICA-VETRO

Per favorire la digitalizzazione le parti individuano le seguenti nuove prestazioni vale a dire la formazione di tecnologie digitali e le consulenze per innovazione.

Per quanto riguarda la Formazione di tecnologie digitali indicano al Comitato di categoria di ampliare la prestazione Formazione collettiva A07 a nuovi corsi ad alto contenuto specialistico per un miglior utilizzo delle tecnologie digitali quali per esempio Organizzazione e comunicazione, L'immagine aziendale, Orientamento, promozione e fidelizzazione del cliente, Web.

Per quanto riguarda l'Innovazione A14, le parti individuano hanno convenuto su 3 nuove azioni per cui erogare contributi Ebav:

- Consulenze specialistiche finalizzate alla digitalizzazione dei processi aziendali (PEC);

- Consulenze per l'avvio di sistemi di commercio elettronico;

- Consulenze per l'implementazione di sistemi di gestione di software, archivi digitali aziendali, fatturazione elettronica, sistemi gestionali in modalità cloud computing.

Il comitato di categoria attiverà dette prestazioni tenendo conto delle risorse a disposizione nei singoli fondi.

Art.7 - ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Le parti confermano che qualsiasi disposizione prevista nel rinnovo del CCNL di categoria concernente l'applicazione di SANARTI si intenda superata, assorbita e sostituita a tutti gli effetti dalle pattuizioni interconfederali regionali del Veneto che riguardano SANI IN VENETO.

Art.8 - VARIABILITA' SETTIMANALE DELL'ORARIO DI LAVORO

Nell'ambito delle disposizioni previste dal vigente CCNL rispetto alla gestione dei regimi di orario e fermo restando l'istituto della flessibilità previsto nei vigenti CCNL, per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell'attività aziendale, l'orario settimanale normale di lavoro previsto dal CCNL può essere realizzato come media in un arco temporale plurimensile.

A tale scopo, previo accordo scritto tra impresa e lavoratori e RSA ove esistenti, di cui al prospetto allegato, potrà essere attuato un regime di orario normale di lavoro che comporti, nei limiti del CCNL, settimane con orari superiori alle 40 ore e /o settimane inferiori alle 40 ore.

Si conviene che la variabilità dell'orario normale settimanale non potrà superare le 48 ore. Mensilmente ai dipendenti verrà corrisposta la paga corrispondente alla orario contrattuale (40 ore settimanali nel caso di tempo pieno): per tutte le ore prestate oltre le 40 ore settimanali verrà erogata una maggiorazione del 9% che sarà trasformata in permessi da accantonare nella banca ore prevista all'articolo riguardante il "accantonamento annuo di compensazione" di cui all'art.8 del CCRL 01.06.2002

Alla fine del periodo concordato o comunque a scadenze prefissate nell'accordo, sarà verificato se le ore retribuite nel periodo sono coerenti con una media di 40 ore. Nel caso risultassero superiori, per tutte le ore eccedenti sarà riconosciuta al dipendente una quota del 28% a titolo di maggiorazione per lavoro straordinario.

Tale riconoscimento è comprensivo dei riflessi su tutti gli istituti indiretti e differiti.

Nel caso risultassero inferiori, per tutte le ore mancanti sarà erogata in forma di indennità sostitutiva la quantità necessaria di ore che saranno prelevate dal monte ore dell'accantonamento annuo di compensazione o, eccezionalmente, in carenza del citato monte ore, utilizzando altri istituti contrattualmente previsti.

Queste compensazioni saranno erogate con la busta paga del mese successivo alle scadenze concordate. Tutti gli istituti contrattuali differiti ed indiretti saranno calcolati su un orario medio settimanale di 40 ore.

Le ore retribuite con la maggiorazione del 28%, saranno considerate quale prestazione di lavoro straordinario e concorreranno al raggiungimento del massimo delle ore previste dal vigente CCNL.

Complessivamente, la compensazione della variabilità settimanale dell'orario di lavoro non potrà superare il limite orario previsto dal CCNL per la flessibilità (in eccesso e in difetto) pari a 96 ore.

L'andamento dell'utilizzo della presente normativa sarà soggetto a verifiche quadrimestrali.

Art.9 - CLAUSOLA DI PREMIALITA'

Le Parti confermano che l' istituto disciplinato all'articolo 8 potrà essere applicato esclusivamente dalle imprese iscritte ed in regola con il versamento all'Ente Bilaterale Artigianato Veneto e a SANI IN VENETO.-

Art.10 - CONFERMA NORMATIVA PRECEDENTI CCRL

Vengono confermate le normative contenute nei precedenti CCRL di settore a meno che non siano state modificate dalla presente intesa.

Art.11 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL RINNOVO DEL CCRL

Con il cedolino paga del mese di settembre 2015 le aziende comunicheranno ai lavoratori l'avviso di contributo straordinario per la stipula del presente contratto regionale da operarsi con una trattenuta di € 10,00= sul cedolino paga del mese di ottobre 2015. Tale trattenuta sarà versata sul c/c che sarà segnalato congiuntamente dalle segreterie regionali delle OOSS firmatarie il presente accordo.

Le trattenute saranno operate salva rinuncia individuale dei lavoratori interessati espressa per iscritto.

Art. 12 TRASMISSIONE DEL PRESENTE ACCORDO AD EBAV

La trasmissione del presente accordo ad Ebav avverrà a cura della FILCTEM/CGIL.




AUTODICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Le Parti dichiarano che, ai sensi dell'art. 3 del DPCM del 22.01.2013 e successive modifiche ed integrazioni, il presente CCRL per l'erogazione dell'EET e del premio di produttività è conforme alle disposizioni del DPCM soprarichiamato ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 1) del citato provvedimento e che le erogazioni economiche corrisposte in esecuzione di tale accordo costituiscono retribuzione di produttività, ai sensi dell'art. 2 del medesimo DPCM.

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO

 *Giuseppe Colli* *Antonio Moresco*

CNA del Veneto

 *Giancarlo Vignani*

CASARTIGIANI del Veneto

Femca - CISL Veneto

 *Carlo Nicoli*

Filetem - CGIL Veneto

 *Marinella Vignani*

Uiltec - UIL Veneto

 *Paolo Rizzi*
Lucy